MODIFICAZIONI AL REGIME FISCALE DEGLI SPIRITI PER AGEVOLARE LA DISTILLAZIONE DEL VINO E ALLE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA MINUTA VENDITA DEGLI ESTRATTI ED ESSENZE PER LA PREPARAZIONE DI LIQUORI

Art. 13

E' vietato denominare acquavite di vino o semplicemente acquavite o arzente o distillato di vino o brandy o con altri termini stranieri equivalenti in lingua italiana alla denominazione "acquavite di vino" prodotti alcolici di natura diversa dall'acquavite di vino, anche se aventi gusto e aroma simili all'acquavite di vino. Indipendentemente dal disposto di cui al precedente comma, per i prodotti destinati all'esportazione, il Ministero delle finanze puo' consentire denominazioni in uso nei Paesi di destinazione. Trascorso un anno dalla pubblicazione del presente decreto, chiunque immetta in commercio prodotti alcolici in violazione del disposto del presente articolo e' punito, indipendentemente dall'applicazione di ogni altra sanzione prevista, da altre leggi dello Stato, con la multa da L. 20.000 a L. 100.000.

Versione in vigore dal 18 aprile 1950, non più in vigore dal 30 gennaio 1952 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modificazioni al regime fiscale degli spiriti per agevolare la distillazione del vino e alle disposizioni relative alla minuta vendita degli estratti ed essenze per la preparazione di liquori
Estremi	Decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 aprile 1950

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modificazioni-al-regime-fiscale-degli-spiriti-per-agevolare-la/art-13/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it